

R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755 ⁽¹⁾.

Disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1924, n. 265, e convertito in legge con [L. 21 marzo 1926, n. 597](#).

(giurisprudenza di legittimità)

1. Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia ⁽²⁾, salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923 e da coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto ⁽³⁾.

(2) Cfr. art. 172 e segg., T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [R.D. 31 agosto 1933, n. 1592](#), e la tabella L ad esso allegata; è riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(3) Cfr. art. 367, lett. a), T.U. delle leggi sanitarie riportato alla voce Sanità pubblica.

2. Alle prove orali e pratiche prescritte dall'art. 38 del regio decreto 29 giugno 1924, numero 1388 ⁽⁴⁾ per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo è aggiunta una prova di odontoiatria e protesi dentaria.

(4) Vedi, ora, art. 24, lett. b), [D.M. 9 settembre 1957](#), riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3. Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2910 e le conseguenti disposizioni del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, del regolamento generale universitario approvato col [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](#), e del regio decreto 29 giugno 1924, n. 1388, riguardanti la professione di odontoiatra.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.